



SENTENZA N.290/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Michele	Minichini	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul procedimento di accesso al **rito abbreviato**, ai sensi dell'art. 130 C.G.C., instaurato da **TRAETTO Elena**, nata a Benevento il 14/4/1981 (C.F. TRTLNE81D54A783X) e residente in San Lorenzello (BN) alla via San Salvatore n. 78, rappresenta-ta e difesa dall'Avv. Domenico Bellopede (p.e.c.: do-menicobellopede@pec.it) con studio in Casagiove (CE) alla Via Caduti sul Lavoro n. 38, presso il quale elettivamente domicilia, in virtù di procura (redatta su foglio separato) allegata alla comparsa di costituzione e ri-sposta con contestuale istanza di rito abbreviato, convenuta nel giudizio di responsabilità n. 73944 promosso dalla Procura Regionale per la Cam-pania con atto di citazione depositato il 16/6/2023;

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata dalla Difesa della convenuta nella comparsa di costituzione depositata in data 10/11/2023, ai sensi dell'art. 130 C.G.C.;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento della ridetta richiesta di rito

abbreviato, espresso in data 23/11/2023 dalla Procura Regionale, anche in relazione al *quantum* offerto;

VISTO il decreto con il quale il Presidente ha fissato l'odierna camera di consiglio per deliberare in merito alla richiesta di rito abbreviato;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

UDITI nell'odierna udienza camerale, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonella Sorrentino, il consigliere relatore Rossella Cassaneti e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Flavia Del Grosso;

FATTO

La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 16/6/2023, i signori GIUNTO Giuseppe e MORLICCHIO Elda, per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Università "L'Orientale", quale risarcimento del danno erariale derivato dalle vicende e per i titoli oggettivi e soggettivi di responsabilità illustrati nel medesimo atto introduttivo del giudizio, del complessivo importo di € 43.677,56 oltre interessi e rivalutazione, di cui € 29.058,52 a carico di Giuseppe GIUNTO (Direttore Generale dell'Ateneo al momento del verificarsi della vicenda oggetto del giudizio) ed € 14.619,04 a carico di Elda MORLICCHIO (Rettore dell'Università "L'Orientale" all'epoca di fatti oggetto di contestazione).

La fattispecie in relazione alla quale la P.R. ha ritenuto di procedere nei confronti dei ridetti soggetti integra un'ipotesi di danno patrimoniale, derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia, a contratto e a tempo determinato, in rilevata violazione dei limiti

percentuali previsti dall'art. 19 comma 6 D.lgs. 165/2001 nonché - soprattutto- dell'art. 97 comma 4 della Costituzione che indica nel concorso la regola per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

L'organo requirente ha contestato grave negligenza nella condotta consistita nel disattendere radicalmente gli obblighi che incombevano ai convenuti nel reclutamento di una unità dirigenziale di seconda fascia secondo le coordinate normative dettagliatamente indicate e testualmente richiamate nell'atto introduttivo del giudizio.

In data 10/11/2023 la convenuta TRAETTO Elenaha presentato alla Sezione Giurisdizionale istanza per l'accesso al rito abbreviato ex art. 130 C.G.C., proponendo l'importo complessivo di € 9.429,71, corrispondente al 30% della somma attualizzata come da depositata citazione. Su tale istanza la Sezione, visto anche il consenso prestato dalla Procura erariale, si è pronunciata con decreto n. 12/2023, accoglitivo dell'istanza in parola, emesso all'esito dell'udienza camerale del 30/11/2023, determinando in € 9.429,71 la somma che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del medesimo decreto, TRAETTO Elena avrebbe dovuto versare in favore di Invitalia S.p.A., stabilendo altresì che prova dell'avvenuto regolare versamento -con l'originale della quietanza di pagamento, dalla quale risulti che l'Amministrazione danneggiata ha ricevuto il versamento- avrebbe dovuto essere depositata, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, almeno dieci giorni prima della camera di consiglio, per l'accertamento in ordine all'avvenuto regolare e tempestivo versamento, fissata al 21 marzo 2024.

A tale ultima data, veniva rilevato che la Difesa della signora TRAETTO aveva depositato la documentazione comprovante il versamento della somma richiesta ma non la quietanza dell'Amministrazione; il PM di udienza confermava il mancato deposito della quietanza comprovante la ricezione del pagamento da parte di Invitalia S.p.A. e non si opponeva alla concessione di rinvio per il relativo deposito; l'Avv. Bellopede rappresentava di aver trasmesso all'Ente la documentazione attestante avvenuto pagamento e di aver richiesto il rilascio della quietanza, ricevendo riscontro informale senza rilascio della quietanza. Da ciò, il rinvio all'odierna camera di consiglio per consentire alla parte convenuta di acquisire la quietanza dell'Amministrazione probante l'avvenuto pagamento, con concessione del termine di dieci giorni antecedenti la predetta data per il deposito della stessa.

In data odierna l'Avv. Domenico Bellopede, Difensore dell'istante TRAETTO Elena, ha trasmesso note di udienza con allegata documentazione, rappresentando quanto segue:

"[...] in data 12.01.2024 (doc. n. 1) l'istante chiedeva all'ente di riscontrare il pagamento quietanzandolo e, sussistendone i presupposti, di emettere provvedimento di sgravio. Con risposta del 16.01.2024 (doc. n. 2), l'ente negava lo sgravio correttamente evidenziando l'errore, ma non faceva quietanza delle somme. Con ulteriore e spontaneo riscontro del 30.01.2024 (doc. n. 3), Invitalia S.p.A. chiedeva al riscossore di verificare i presupposti per la decadenza dal beneficio della dilazione dovuta alla erronea richiesta di sgravio. In tale comunicazione l'ente (cfr. doc. 4 – pag. 2) quietanza il pagamento: <In data 15 gennaio 2024 nelle more

dello scambio delle informative condivise con il legale incaricato dalla beneficiaria, Avv. Bellopede, veniva effettuato un bonifico di € 9.429,71 da parte del sig. Giovanni Traetto, importo coincidente con il condannatorio della Corte dei Conti>". Evidenziando in proposito che "l'atto in parola può avere piena dignità di quietanza" come statuito da giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'istante ha concluso chiedendo disporsi rinvio della trattazione del giudizio "per l'acquisizione di uno specifico documento di quietanza, anche alla luce dell'impedimento personale del difensore"; in subordine ha chiesto, "ove si ritenga validamente riconosciuto e quietanzato il pagamento, di voler emettere il provvedimento definitorio del presente giudizio".

All'odierna udienza camerale il PM ha concluso in adesione alla domanda formulata in via di subordine dalla difesa dell'istante TRAETTO Elena, ritenendo che la documentazione prodotta attestanti l'avvenuto pagamento in favore di Invitalia S.p.A. di quanto indicato con il decreto n. 12/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, in sede di ammissione della TRAETTO a giudizio abbreviato ex art. 130 C.G.C.

DIRITTO

Il procedimento per rito abbreviato instaurato da Elena TRAETTO per la definizione agevolata del giudizio di responsabilità n. 73944 aperto dalla Procura Regionale nei suoi confronti, può essere favorevolmente definito. Invero, la difesa della convenuta ha depositato prova documentale del pagamento effettuato dalla signora TRAETTO a favore di Invitalia S.p.A., in conformità alle disposizioni impartite con il decreto n. 12/2023 di questa Sezione, citato in premessa.

Più in dettaglio, alla documentazione già prodotta in vista dell'udienza camerale del 21/3/2024 (attestazione di BNL – Gruppo BNP PARIBAS comprovante il versamento della somma di € 9.429,71 in favore di Invitalia S.p.A. ad opera di Giovanni TRAETTO in esecuzione del decreto n. 12/2023 di questa Sezione Giurisdizionale) è stata trasmessa in data odierna, in particolare, nota del 30/1/2024 del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari di Invitalia S.p.A. in cui, fra l'altro, si legge quanto riportato nella premessa in fatto: *"In data 15 gennaio 2024 nelle more dello scambio delle informative condivise con il legale incaricato dalla beneficiaria, Avv. Bellopede, veniva effettuato un bonifico di € 9.429,71 da parte del sig. Giovanni Traetto, importo coincidente con il condannatorio della Corte dei Conti"*.

A fronte della sequenza dei fatti innanzi esposti e condividendo la valutazione espressa dal PM di udienza secondo cui va considerata alla stregua di quietanza la surriportata e puntuale indicazione di Invitalia S.p.A. dell'avvenuta ricezione del pagamento della somma indicata nel decreto n. 12/2023 di questa Sezione Giurisdizionale, va dunque statuita, stante il suddetto integrale pagamento della somma ritenuta congrua dalla Sezione, la definizione del giudizio per la parte convenuta ai sensi dell'art.

130, comma 8, C.G.C., con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

1- DEFINISCE IL GIUDIZIO ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C. e dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta Elena TRAETTO (C.F. TRTLNE81D54A783X), in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa dal ruolo;

2- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, ivi compresa la fase di merito e limitatamente alla quota di sua debenza, liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024.

Il Cons. estensore

Rossella Cassaneti

(firma digitale)

Il Presidente

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno il 30.05.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

SENTENZA CORRETTA CON ORDINANZA N.85 /2024



Ordinanza n. 85/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo	Novelli	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Flavia	D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per rito abbreviato ex art. 130 C.G.C. iscritto al n. **73944** del registro di segreteria, sull'**istanza** presentata il 10/6/2024 per la **correzione di errore materiale** contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 290/2024 depositata il 30/5/2024, dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale;

LETTI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 20 giugno 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, il consigliere relatore Rossella Cassaneti e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Flavia Del Grosso;

PREMESSO CHE

La Procura Regionale ha chiesto con l'istanza in epigrafe, la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 290/2024, emessa a definizione del giudizio instaurato con atto di citazione e iscritto al n. 73944 del registro di segreteria, con definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, C.G.C., dichiarazione *“che nulla è più dovuto dalla parte convenuta Elena TRAETTO (C.F. TRT-LNE81D54A783X), in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa dal ruolo”* e condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio; errore materiale consistito nella circostanza che -come correttamente evidenziato nell'istanza di correzione presentata dall'Ufficio di Procura- *“nelle prime dieci righe del fatto, [la sentenza] si riferisce a circostanze oggettive e soggettive di altro procedimento”*.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha confermato quanto esposto e richiesto nell'istanza in parola.

CONSIDERATO CHE

L'istanza in epigrafe è meritevole di accoglimento ai sensi degli articoli 112 (che al primo comma ammette la procedura di correzione di errore materiale, qui applicata, per la rettifica di mere omissioni, di errori materiali o di calcolo, qual è quello oggetto dell'istanza) e 113 C.G.C., sussistendo l'errore materiale lamentato e, conseguentemente, la presente ordinanza deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Infatti, il procedimento introdotto dall'istante e sopra descritto, trae origine da un errore da cui è affetta la sentenza in epigrafe, nella parte relativa alla esposizione fattuale della vicenda oggetto di causa.

“Per consolidata giurisprudenza (da ultimo, cfr. sez. II/A, ord. n. 2/2021; id. n. 18/2019), l'errore emendabile attraverso un'ordinanza correttiva è solo quello che si configura come il frutto di una dimenticanza o di un lapsus nella redazione della sentenza e che si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale. Come è stato puntualizzato, esso è idoneo a far ottenere in forma semplificata l'intervento rettificativo sul testo difettoso solo se non richiede alcun intervento ermeneutico, né una valutazione suppletiva, integrativa o sostitutiva da eseguire, ma una mera presa d'atto per via amministrativa (qual è il carattere attribuito al provvedimento in questione), che ha il solo fine di ripristinare la corrispondenza tra l'intendimento del giudice e la sua esternazione nel documento” (Sez. Giur. Campania, ordinanza n. 41/2023).

Nella fattispecie, l'istanza è fondata in quanto, per mero errore materiale, nei primi dieci righi della esposizione fattuale della vicenda oggetto di causa, la sentenza n. 290/2024 si riferisce a circostanze oggettive e soggettive di altro procedimento.

Considerato, dunque, che si rende necessario, in accoglimento della relativa istanza, rettificare i primi dieci righi del FATTO della sentenza n. 290/2024, sostituendo:

“La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 16/6/2023, i signori GIUNTO Giuseppe e MORLICCHIO Elda, per sentirli condannare al pagamento in favore dell'Università

"L'Orientale", quale risarcimento del danno erariale derivato dalle vicende e per i titoli oggettivi e soggettivi di responsabilità illustrati nel medesimo atto introduttivo del giudizio, del complessivo importo di € 43.677,56 oltre interessi e rivalutazione, di cui € 29.058,52 a carico di Giuseppe GIUNTO (Direttore Generale dell'Ateneo al momento del verificarsi della vicenda oggetto del giudizio) ed € 14.619,04 a carico di Elda MORLICCHIO (Rettore dell'Università <L'Orientale> all'epoca di fatti oggetto di contestazione).

La fattispecie in relazione alla quale la P.R. ha ritenuto di procedere nei confronti dei ridetti soggetti integra un'ipotesi di danno patrimoniale, derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia, a contratto e a tempo determinato, in rilevata violazione dei limiti percentuali previsti dall'art. 19 comma 6 D.lgs. 165/2001 nonché - soprattutto- dell'art. 97 comma 4 della Costituzione che indica nel concorso la regola per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

L'organo requirente ha contestato grave negligenza nella condotta consistita nel disattendere radicalmente gli obblighi che incombevano ai convenuti nel reclutamento di una unità dirigenziale di seconda fascia secondo le coordinate normative dettagliatamente indicate e testualmente richiamate nell'atto introduttivo del giudizio";

con la seguente dicitura:

"La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 16/6/2023, la signora TRAIETTO Elena, nella qualità di rappresentante legale dell'omonima impresa individuale esercente

attività di fabbricazione di articoli in materia tessile non altrove classificati, per sentirla condannare al pagamento, in favore di Invitalia S.p.A., dell'importo di € 31.432,36 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi legali e di mora, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

La fattispecie in relazione alla quale la P.R. ha ritenuto di procedere nei confronti del ridetto soggetto integra un'ipotesi di danno patrimoniale, derivante dall'illecito utilizzo di contributi pubblici erogati da Invitalia, in virtù della misura cd. 'autoimprenditorialità', ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000. Infatti, l'organo requirente ha contestato alla signora TRAETTO la violazione degli <obblighi, all'adempimento dei quali, si era sottoposta con la sottoscrizione del contratto agevolativo, determinando, conseguentemente, uno sviamento delle finalità perseguite dall'ordinamento con i contributi pubblici in argomento, consistenti nel favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, qualificando la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovendo la cultura d'impresa nelle aree svantaggiate del Paese>".

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la natura del presente procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

1- DISPONE la correzione della sentenza di questa Sezione n. 290/2024 depositata il 30/5/2024, sostituendo i primi dieci rigi del FATTO della medesima sentenza con la seguente dicitura:

“La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 16/6/2023, la signora TRAIETTO Elena, nella qualità di rappresentante legale dell'omonima impresa individuale esercente attività di fabbricazione di articoli in materia tessile non altrove classificati, per sentirla condannare al pagamento, in favore di Invitalia S.p.A., dell'importo di € 31.432,36 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi legali e di mora, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

La fattispecie in relazione alla quale la P.R. ha ritenuto di procedere nei confronti del ridetto soggetto integra un'ipotesi di danno patrimoniale, derivante dall'illecito utilizzo di contributi pubblici erogati da Invitalia, in virtù della misura cd. 'autoimprenditorialità', ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000. Infatti, l'organo requirente ha contestato alla signora TRAIETTO la violazione degli <obblighi, all'adempimento dei quali, si era sottoposta con la sottoscrizione del contratto agevolativo, determinando, conseguentemente, uno sviamento delle finalità perseguite dall'ordinamento con i contributi pubblici in argomento, consistenti nel favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, qualificando la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovendo la cultura d'impresa nelle aree svantaggiate del Paese>”;

2- ORDINA alla Segreteria di annotare la presente ordinanza sull'originale della suddetta sentenza.

3- DISPONE il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024.

Il Cons. estensore

Il Presidente

Rossella Cassaneti

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02/07/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)